



Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI PARMA E PIACENZA

Parma.

SOPRINTENDENZA SPECIALE PNNR

Via di San Michele, 22

00153 – ROMA

PEC:

ss.pnnr@mailcert.beniculturali.it

E.p.c.

DIREZIONE GENERALE

ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E

PAESAGGIO

Servizio V – Tutela del Paesaggio

Via di San Michele, 22

00153 – ROMA

PEC:

mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

MINISTERO DELLA TRANSIZIONE

ECOLOGICA

PEC:

CRESS@pec.minambiente.it

Rif. nota prot. n. 382 class. 34.28.10/1/2021 del 28.12.2021

Ns. prot. n. 12398 del 29.12.2021

Prot. n.

Class. 34.28.10/23/2022

All. 1 (file.doc)

Lettera inviata solo via E-MAIL
ai sensi dell'art. 47 del D.Lgs. 82/2005

PR-BN/ 4

PC-BN/ 4

Oggetto: [ID_VIP: 7717] Programma Nazionale per la gestione dei rifiuti (PNGR). Consultazione sul rapporto preliminare di VAS (fase di scoping) ai sensi dell'art. 13, comma 1 del D.Lgs. 152/2006 e smi.

Proponente e procedente: *Ministero della Transizione Ecologica – Direzione Generale per l'Economia circolare*

Parere

Con riferimento al piano in argomento, facendo seguito alla richiesta di codesta Soprintendenza Speciale PNNR n. MIC_SS-PNNR 34.28.10/1/2021/382-P del 28.12.2021, questa Soprintendenza, comunica di aver esaminato il Rapporto preliminare ambientale del Programma in oggetto.

Considerato che il D.Lgs. 152/2006 e smi stabilisce che il procedimento di VAS concerne i piani che possono avere effetti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale, visto, in particolare, l'art. 13 e l'allegato VI del citato decreto legislativo, questa Soprintendenza, in base alle proprie competenze territoriali e in ottemperanza al DPCM 169/2019, formula le seguenti osservazioni e valutazioni.

Considerato che il programma in questione ha natura strategica e non individua alcun progetto specifico e/o contesto di attuazione, senza dunque ricadute dirette sul territorio, non è al momento possibile segnalare elementi specifici – in termini di criticità o di attenzione – circa l'eventuale impatto che l'avvio del Programma avrebbe sui beni tutelati presenti nel territorio di competenza di questa Soprintendenza.

Al fine di accertare che il Programma in questione non arrechi danno significativo all'ambiente, ivi inclusi dunque i beni culturali e paesaggistici tutelati dal D.Lgs. 42/2004 e smi (d'ora in avanti Codice), la valutazione del rispetto del principio DNSH non potrà prescindere dall'esplicitazione all'interno delle analisi e delle valutazioni della successiva procedura di VAS, della correlazione esistente tra gli obiettivi posti (*cf.* tabella 5.2) e i potenziali impatti sui soprarichiamati beni culturali e paesaggistici. In merito preme precisare come gli elementi per la definizione degli

indicatori di contesto (*cf.* tabella 6.2) quali la frammentazione del territorio e il consumo di suolo nelle aree vincolate, anche in virtù dei principi stabiliti dalla Convenzione Europea del Paesaggio del 2000, non dovranno essere considerati quali indicatori “positivi” ai fini dell’installazione di nuovi impianti per il trattamento/smaltimento dei rifiuti.

In relazione agli ambiti di tutela dei beni culturali da includere tra gli indicatori della successiva fase di VAS, si ritiene utile rammentare la nota ricognizione – in continua fase di implementazione – dei beni tutelati decretati ai sensi della Parte II del Codice, tradotta nel Webgis del patrimonio culturale dell’Emilia-Romagna, elaborato a cura del competente Segretariato Regionale MiC.

In relazione all’individuazione degli indicatori utili a verificare le possibili interferenze delle misure previste dal Programma con il paesaggio, si evidenzia come nel Webgis sopracitato sia possibile reperire anche l’esatta perimetrazione delle tutele art. 136 del D.Lgs. 42/2004 e smi, già oggetto di puntuale ricognizione nell’ambito dei lavori di copianificazione MiC-Regione Emilia-Romagna, finalizzati all’adeguamento del P.T.P.R. al Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio. Si segnala inoltre come in tale contesto sia ormai pressoché conclusa anche l’attività di ricognizione e perimetrazione delle aree di tutela art. 142 del Codice, i cui strati informativi sono reperibili sia sul citato Webgis sia sul portale cartografico della Regione Emilia-Romagna.

Per le peculiari caratteristiche dei beni tutelati ai sensi degli artt. 136 e 142 del Codice, oltre che dei siti UNESCO, si ritiene che tali areali dovranno essere esclusi dalle previsioni di ampliamento e nuova realizzazione di impianti di smaltimento/trattamento rifiuti.

In ultimo, con specifico riferimento alla gestione delle macerie e dei materiali derivanti dal crollo e dalla demolizione di edifici e infrastrutture a seguito di eventi sismici (*cf.* par. 1.10), pare utile rammentare le competenze in capo al Ministero della Cultura, Direzione Generale Sicurezza del Patrimonio Culturale, sui beni culturali tutelati dal Codice.

Per quanto riguarda gli aspetti di tutela archeologica, presa visione del rapporto preliminare relativo al Piano in oggetto, visti gli obiettivi e le finalità dello stesso, considerato:

- che il piano in questione ha natura strategica e di indirizzo e che non individua, allo stato attuale, alcun progetto specifico, ma definisce i criteri e le linee strategiche a cui gli enti territoriali dovranno attenersi nell’elaborazione dei piani di gestione dei rifiuti di cui all’articolo 199 del D.Lgs. n. 152/2006;
- che la stima del fabbisogno impiantistico verrà stabilita successivamente e solo a seguito di una rigorosa valutazione impiantistica e strutturale da parte di ciascun ente territoriale;
- che una valutazione più puntuale dell’impatto che il piano potrebbe avere sui beni archeologici potenzialmente sepolti nel sottosuolo potrà essere effettuata solo quando saranno note le aree di progettazione di nuovi impianti o quando saranno definiti gli ampliamenti degli impianti esistenti;

si osserva come, al momento, non sia possibile individuare elementi specifici – in termini di criticità o di attenzione - circa l’eventuale impatto che l’applicazione del piano avrebbe su beni archeologici noti o eventualmente presenti nel territorio di competenza di questa Soprintendenza. In relazione all’autorizzazione di nuovi impianti per la gestione dei rifiuti, resta perciò ferma la necessità di non collocarli in aree già sottoposte a tutela archeologica ex. artt. 12-13 del D.Lgs. 142/2004.

Per i medesimi interventi e per ogni altro tipo di previsione che possa potenzialmente comportare attività di scavo (es. ampliamenti di impianti esistenti in aree non vincolate), si ribadisce inoltre la necessità che, all’interno del piano, venga tenuta in debito conto la normativa vigente in materia di archeologia preventiva per gli interventi pubblici (art. 25 del D.Lgs. 50/2016) e di quella vigente in materia di tutela archeologica presente all’interno dei piani urbanistici di scala regionale (PTPR), provinciale (PTPC) e comunale (norme di attuazione di PSC e RUE), in cui sono contenute prescrizioni cautelative per le aree – precisamente cartografate all’interno dei piani - che, pur non essendo sottoposte a vincolo espresso, sono da considerarsi a rischio archeologico.

IL SOPRINTENDENTE
Arch. Maria Luisa Laddago

Firmato digitalmente da:
Maria Luisa Laddago

C=IT
O=MiC

Funzionario responsabile del procedimento e dell’istruttoria paesaggistica Arch. Cristian Prati
Tel. 0521-212335, e-mail: cristian.prati@beniculturali.it
Funzionario responsabile dell’istruttoria archeologica dott. Marco Podini
Tel. 334-6022398, e-mail: marco.podini@beniculturali.it
Istruttoria consegnata il 17.01.2022



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI PARMA E PIACENZA
Piazza San Giovanni Paolo II, 5A – 43121 PARMA Tel. 0521212311 - sito web: <http://sabap-pr.beniculturali.it/>
PEC: mbac-sabap-pr@mailcert.beniculturali.it
PEO: sabap-pr@beniculturali.it